

COMUNE DI ORCIANO PISANO

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AUTONOMIA

1. Il Comune è l'ente territoriale rappresentativo della comunità locale nell'unità della Repubblica Italiana sorta sui valori espressi dalla Resistenza.

2. Il Comune di Orciano Pisano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le funzioni, nonché dal presente Statuto. Esso rappresenta, cura gli interessi, e promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità vivente ed operante sul proprio territorio, nel rispetto della natura e dell'ambiente, operando per il rispetto degli ideali di pace tra le nazioni, i gruppi sociali, i popoli. È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune di Orciano Pisano riconosce nell'attività agricola, nei valori della cultura contadina, nel rapporto diretto e quotidiano tra l'uomo e la lavorazione della terra, gli elementi fondamentali che hanno caratterizzato la sua storia e le sue tradizioni e che hanno determinato lo sviluppo e l'assetto del suo territorio; individua nella promozione dell'attività agricola e dello sviluppo turistico del suo territorio, nonché nel rispetto della salvaguardia del proprio patrimonio ambientale, l'obiettivo prioritario della sua programmazione.

4. Il Comune, ispirandosi alla Costituzione ed alla Carta europea dell'autonomia locale e nell'ambito della propria autonomia opera per promuovere a livello locale l'attuazione dei fondamentali principi di uguaglianza, di solidarietà, di libertà, di difesa della vita e di pari dignità sociale dei cittadini, nonché dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia come partecipe della realtà associata, ai fini di un completo sviluppo della personalità. Esso informa la propria azione al principio della solidarietà nei confronti dei soggetti svantaggiati, operando per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio.

5. A tale proposito, in particolare, il Comune:

- a) adotta concrete iniziative in tutela dei soggetti portatori di handicap;
- b) ispira la propria attività al principio della solidarietà verso le persone anziane e della loro valorizzazione nella società;
- c) opera per garantire la pari opportunità tra i sessi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono un'effettiva realizzazione della donna nella società;
- d) interviene per la diffusione della cultura, dello sport e della promozione sociale;
- e) nello spirito della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, si impegna per la tutela dei diritti dei bambini e dei minori;
- f) opera per la tutela delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e l'integrazione tra culture diverse nel rispetto della loro specificità;
- g) adotta concrete iniziative a tutela della famiglia;
- h) riconosce i valori ambientali, agrofaunistici e paesaggistici del territorio con l'insieme del suo patrimonio artistico, storico-archeologico come beni essenziali della Comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa.
- i) persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

ART. 2 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Orciano Pisano le comunità delle popolazioni ed i territori del capoluogo di Orciano Pisano.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 11,64 confina con i comuni di Santa Luce, Lorenzana, Fauglia, Collesalveti, Rosignano Marittimo.
3. La sede del Comune e dei suoi organi istituzionali è situata nel capoluogo;
4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze

ART. 3 - STEMMA – GONFALONE

1. Il Comune ha come suo simbolo distintivo il seguente stemma:
“Stemma ovale di capo rosso con due rami: uno di palma e l'altro di olivo, circondanti uno scudo di campo giallo nel mezzo del quale vi è un orcio sotto la croce pisana di colore rosso”. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta Comunale.
2. Il gonfalone e' costituito da:
“ Drappo rosso caricato dello stemma sopra descritto sormontato da corona e iscrizione COMUNE DI, al di sotto della stessa, la dicitura in oro ORCIANO PISANO. Il contorno ed i cordoni sono dorati”. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta Comunale.

ART.4 – PRINCIPIO DI ORGANIZZAZIONE

1. L'attività e l'esercizio delle funzioni del Comune si svolgono nel rispetto del principio di separazione tra i compiti di indirizzo, controllo e direzione politica, tra cui la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e quelli di gestione amministrativa affidati ai responsabili di area, secondo i criteri stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento, e, nel rispetto della legge, alla cui piena responsabilità è attribuita l'attività gestionale.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune favorisce la collaborazione e la cooperazione con i comuni , con la provincia , con la regione , promuovendo accordi di programma e di intesa.

ART. 6 – POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, in materia di organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, di funzionamento degli organi, degli uffici e di esercizio di funzioni.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 7 – ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge

attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

4. Il Sindaco e' responsabile dell'amministrazione ed e' il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

ART. 8 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta e' curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso e' sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 9 – CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale e' disciplinato da apposito regolamento secondo i principi generali della massima trasparenza, celerità dei procedimenti, snellimento delle procedure di funzionamento.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale e' attribuita al Sindaco. In sua assenza tale carica è esercitata dal consigliere anziano.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

ART. 10 – SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

4. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Il Consiglio Comunale può riunirsi in seduta aperta anche su richiesta di 150 cittadini residenti, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

ART. 11 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, e comunque in tempo utile per l'approvazione del bilancio, sono presentate, da parte del Sindaco,

sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e della realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 12 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio può istituire Commissioni permanenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio che ne disciplina la materia, il numero, la composizione, i rispettivi ambiti di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

2. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni, il Sindaco e gli Assessori. La Commissione può altresì richiedere la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, dei Responsabili di Area del Comune e degli Amministratori.

3. La presidenza delle Commissioni Consiliari, ove previste dal Regolamento, aventi funzione di controllo e garanzia, è attribuita alla minoranza previa apposita designazione.

ART. 13 - COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITÀ

1. È istituita la Commissione Comunale per la pari opportunità, secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio che ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

2. La Commissione ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle competenze comunali, azioni positive per il conseguimento della pari opportunità uomo-donna. Detta Commissione inoltre formula progetti e propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi uniformi alle politiche di pari opportunità, vigila sull'attività del Consiglio affinché vengano rispettate le iniziative tese a superare le discriminazioni tra i sessi. La Commissione potrà avanzare proposte in fase di elaborazione degli atti amministrativi agli organi competenti, che avranno l'obbligo di esaminarle e rispondere compiutamente.

3. La Commissione al suo interno elegge un Presidente secondo le modalità dalla stessa stabilite.

4. La Commissione può proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari e secondo le rispettive competenze, l'adozione di atti e provvedimenti in materia di pari opportunità.

5. Per lo svolgimento della propria attività la Commissione si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali.

ART. 14 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali incaricate di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'amministrazione.

2. Il Consiglio può altresì costituire commissioni di inchiesta, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 15 – CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, presentate da parte del Consigliere interessato.

ART.16 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere, secondo le modalità previste dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio:

- a) ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
- b) ha diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo al Sindaco o agli Assessori da esso delegati. Questi hanno l'obbligo di risposta entro trenta giorni dall'acquisizione dell'interrogazione, dell'istanza, ecc. presentata dal Consigliere al protocollo generale dell'ente. La risposta può essere fornita in Assemblea o nelle competenti commissioni in forma orale o scritta. Il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia;
- c) ha pieno accesso, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici del Comune, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società a partecipazione comunale, senza che sia opposto il segreto d'ufficio;
- d) ha diritto di ottenere copia degli atti del Comune, delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti, nonché delle società a partecipazione comunale e dei relativi atti preparatori.

2. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.

ART. 17 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari, formati di uno o più componenti e nominano i rispettivi capigruppo entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2. Fino alla comunicazione ufficiale alla Segreteria Generale del nominativo dei capigruppo, gli adempimenti di cui all'art. 125 del D. Lgs. 267/2000 e quanto altro previsto dalla normativa vigente nei confronti dei capigruppo stessi, vengono effettuati nei confronti degli appartenenti alle singole liste che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale elettorale.

3. Per lo svolgimento delle loro funzioni i gruppi sono dotati di una propria sede e dispongono di locali, attrezzature e servizi, secondo criteri dettati dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio.

ART. 18 – FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, esercitando altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

In particolare:

- a) nomina i componenti della Giunta, entro i limiti di cui all'art. 22, 1^a comma del presente statuto, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
 - b) cura gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, promuove e coordina a tale scopo l'attività degli Assessori e può disporre l'eventuale revoca, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla legge;
 - d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - e) svolge le funzioni di ufficiale di governo nell'ambito dei servizi di competenza statale previsti dalla legge. In particolare adotta le ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Con tali ordinanze, in casi di emergenza, connesse con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
 - f) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - g) adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
 - h) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
 - i) esercita, altresì, le attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco convoca il Consiglio in seduta aperta:
- I) di sua iniziativa, sentiti i capigruppo;
 - II) su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri;
 - III) su richiesta di 150 cittadini residenti, secondo quanto specificato all'art. 10, comma 5.

Nel caso di richiesta di indizione di Consiglio comunale aperto di cui alla precedente num. III), il Sindaco convoca i capigruppo ed i promotori presentando l'ipotesi alternativa di un'assemblea pubblica cui far partecipare la Giunta Comunale. Entro 45 giorni dalla richiesta iniziale, il Sindaco è comunque tenuto a convocare il Consiglio Comunale aperto, salvo il caso in cui, entro il suddetto termine, i promotori abbiano rinunciato alla richiesta o abbiano optato per l'assemblea pubblica.

ART. 19 – RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi legalmente lo sostituisce.

2. La legittimazione processuale del Comune è attribuita al Responsabile di Area nelle materie di sua competenza. Al Responsabile di Area spetta, pertanto, decidere, con propria determinazione, se avviare o no una lite, se resistere formalmente ad altra lite promossa da terzi, se comporla in via transattiva, se rinunziarvi, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa.

ART. 20 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono

in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 21 - VICESINDACO

1. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore le funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza, impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

ART. 22 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quattro.

2. Gli Assessori sono nominati normalmente tra i Consiglieri; possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

1. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 23 – NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; analoga comunicazione viene data al Consiglio Comunale nel caso di dimissioni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali hanno il divieto di ricoprire incarichi od assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 24 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dai responsabili dei servizi.

2. Le sedute sono valide se e' presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.

3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

ART. 25 - FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale o dei Funzionari; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali

del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici comunali, disciplinata, in conformità alle disposizioni di legge, dal presente Statuto e da apposito Regolamento, è finalizzata al buon andamento, all'efficienza, all'imparzialità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel definire compiutamente il modello amministrativo e la sua articolazione, si ispira ai principi della flessibilità delle strutture, dell'autonomia, funzionalità ed economicità gestionale, della mobilità e professionalità del personale.

3. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree, unità operative o servizi e uffici. Le aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione. Apposito regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 27 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 28 – COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Sindaco con provvedimento motivato può affidare incarichi e/o collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per gli obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel rispetto della normativa vigente.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce limiti, criteri e modalità.

ART. 29 – CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. E' istituito un organo di coordinamento formato dai responsabili dei servizi.

2. Tale organo denominato conferenza dei responsabili di servizio è presieduto dal Segretario Comunale, ovvero dal Direttore Generale, ove nominato.

3. I compiti della Conferenza dei responsabili dei servizi sono di supporto rispetto alla funzione di coordinamento propria del Segretario Comunale ovvero del Direttore Generale, ove nominato, e sarà dallo stesso convocato per l'esame di argomenti e problemi che riguardano più aree.

ART. 30 – SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal regolamento degli uffici e dei servizi e quelle attribuite dal Sindaco.

2. Il Comune può stipulare con altri Comuni una convenzione per la gestione associata

dell'ufficio.

3. E' consentita la nomina di un Direttore Generale dell'Ente previa preventiva stipula di una apposita convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

5. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

6. Le funzioni del Direttore Generale sono fissate dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 31 - VICESEGRETARIO

1. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, può conferire un incarico a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario al responsabile apicale appartenente all'area amministrativa o economico-finanziaria.

2. Il vicesegretario collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, nel rispetto dei limiti di durata imposti dal vigente ordinamento.

TITOLO IV – GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI CAPO I - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

ART. 32 – ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

1. Il sistema dei rapporti con gli altri comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato, secondo il principio di sussidiarietà, utilizzando e promovendo le forme associative più idonee all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

2. Al fine del superamento della dimensione localistica comunale, le forme associative dovranno essere sviluppate soprattutto con i comuni limitrofi.

ART. 33 – SERVIZI LOCALI

1. Nella relazione previsionale e programmatica sono indicate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

2. La scelta della forma di gestione avviene previa analisi dei relativi costi e benefici, sia in termini quantitativi che qualitativi.

3. Qualunque sia la forma prescelta per la gestione dei servizi, sono definite modalità di rapporto, forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune e modalità di controllo idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

ART. 34 - ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può istituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'Istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità di gestione.

3. Il Presidente e' nominato e revocato dal Sindaco, ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti con gli organi del Comune.

4. Il Direttore e' nominato e revocato dal Sindaco. Deve avere una particolare competenza per i servizi cui e' preposto e può essere un/una dipendente comunale o una figura esterna all'Ente.

5. Il Consiglio d'Amministrazione e' nominato e revocato dal Sindaco e dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

6. Il Regolamento Comunale stabilisce le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore; disciplina le modalità con le quali il Comune

esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'organizzazione interna, i compensi degli amministratori. Il Comune determina le tariffe dei servizi, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

ART. 35 - AZIENDE

1. L'Azienda Speciale e' ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale, che ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento.

2. Organi dell'Azienda Speciale sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, alla quale compete la responsabilità gestionale. La nomina e la revoca degli organi suddetti spettano al Sindaco.

3. L'Azienda ha un proprio regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge e dello statuto.

4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

TITOLO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CAPO I – IL PROCEDIMENTO

ART. 36 - PRINCIPI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO

1. I procedimenti amministrativi del Comune si informano ai principi di trasparenza, responsabilità, partecipazione tempestività, semplificazione ed economicità, in armonia con le leggi della Repubblica.

2. Apposito Regolamento sul procedimento amministrativo disciplina lo svolgimento delle varie fasi del procedimento, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa.

ART. 37 - INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati e, qualora siano facilmente individuabili, a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento che l'amministrazione intende adottare.

2. Il responsabile del procedimento determina, caso per caso, se vi siano altri interessati.

3. Il responsabile del procedimento deve altresì adeguatamente motivare le esigenze di celerità che impediscano la comunicazione dell'avvio del procedimento, assumendosi la responsabilità per la mancata comunicazione.

ART. 38 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Hanno diritto di partecipare ai procedimenti tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche o enti di fatto, nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o che per legge devono intervenire nonch  per i quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

finale e che siano individuati o facilmente individuabili.

2. I soggetti legittimati ad intervenire al procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o tramite propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal Regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di essere uditi dal responsabile del procedimento; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

ART. 39 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I regolamenti individuano i tipi di procedimenti amministrativi e le unità organizzative competenti per ciascun tipo di procedimento.

2. Il preposto all'unità organizzativa competente assegna a sé o ad altro addetto della medesima unità la responsabilità di ogni singolo procedimento.

3. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento è comunque individuabile nel Funzionario responsabile del servizio o, in mancanza, dell'area funzionale sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.

4. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria del procedimento medesimo, dall'avvio fino all'emanazione del provvedimento finale, ovvero, se si tratta di provvedimento di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco, fino alla presentazione all'organo competente dello schema di provvedimento completato in ogni sua parte.

CAPO II - INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E ACCESSO

ART. 40 - PUBBLICAZIONE DI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto e Regolamenti. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo, e su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Sono esclusi dalla pubblicità gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 41 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha il diritto di accedere agli atti ed ai documenti del Comune.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia. L'esame degli atti e documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, in modo che sia assicurata la massima semplicità delle procedure e l'immediatezza dell'accesso.

4. Il Regolamento individua i casi di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso, disponendo comunque che essi siano adeguatamente motivati.

5. Il diritto di accesso di cui al presente articolo si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, nonché dei concessionari di pubblici servizi comunali, secondo modalità stabilite dal Regolamento.

6. È istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha il compito, tra l'altro, di fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per il diritto di accesso.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

ART. 42 – FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici, nell'ambito del territorio comunale, esercitando funzioni di proposta, sollecitazione, richiesta di informazioni.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa esservi opposti il segreto d'ufficio.

4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

5. Il Difensore Civico acquisite tutte le informazioni utili procede come segue:

- segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate;
- intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro un termine definito;
- comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunale con le modalità previste dalla legge.

7. Tutti i responsabili dei servizi e degli uffici sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

ART. 43 – NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione segreta e con la maggioranza dei voti dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune per le prime due votazioni e a maggioranza assoluta per le successive.

2. Al Difensore Civico comunale sono assegnate adeguate risorse strumentali e di personale e può essere corrisposta una indennità di funzione.

3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

ART. 44 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Difensore Civico dispone di una struttura organizzativa indipendente, di personale e di risorse finanziarie adeguate.

2. Il Difensore Civico può coordinare la propria attività con quella di altri Difensori Civici, anche attraverso l'uso di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni.

3. Il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'Ufficio operante presso altri Comuni.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 45 - TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Salvo quanto diversamente previsto in ordine a specifici istituti, ai fini dell'esercizio dei diritti di partecipazione, sono considerati titolari di tali diritti tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e coloro che abbiano un rapporto qualificato con il Comune per ragioni di lavoro, di impegno volontario o di utenza dei servizi.

ART. 46 - PARTECIPAZIONE

1. Il Comune riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini alla determinazione degli indirizzi e delle scelte, nonché alla verifica dell'azione amministrativa, quale elemento qualificante dello sviluppo democratico. Considera, a tale scopo, con favore la costituzione di ogni ente o associazione diretta a concorrere con metodo democratico all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità comunale.

2. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, ai fini del concreto esercizio della partecipazione, promuove e garantisce la consultazione della cittadinanza, degli enti locali e territoriali, delle formazioni sociali e degli altri organismi della società civile interessati.

CAPO II – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

ART. 47 - VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune, nel rispetto della loro autonomia, valorizza le associazioni, gli enti, le fondazioni, le istituzioni, i comitati, senza scopo di lucro e le organizzazioni del volontariato operanti nel suo territorio e nell'ambito delle materie di sua competenza.

2. A tale scopo, oltre a concedere vantaggi economici diretti e indiretti, il Comune promuove e garantisce l'attiva partecipazione di tali formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 48 - CONVENZIONI

1. Con le Associazioni e le Organizzazioni del volontariato iscritte all'Albo, le quali diano garanzie di serietà e di capacità organizzativa, il Comune può stipulare convenzioni per lo svolgimento di iniziative, di attività e di servizi di rilevante utilità sociale.

CAPO III - ISTANZE – PETIZIONI – PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

ART. 49 - ISTANZE E PETIZIONI

1. Nel rispetto dei principi posti dallo Statuto, il Regolamento sulla partecipazione disciplina il diritto dei cittadini, singoli o associati, di presentare, ai fini della migliore tutela dell'interesse collettivo, istanze e petizioni dirette a richiamare l'attenzione su questioni di interesse della comunità, in merito alle quali viene richiesto l'intervento dell'Amministrazione.

2. Le istanze e le petizioni possono riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi del Comune hanno competenza deliberativa.

3. Esse sono indirizzate al Sindaco il quale le trasmette all'organo competente per materia. Le istanze e le petizioni che riguardano materie di competenza della Giunta sono comunque comunicate al Consiglio.

ART. 50 - ESAME DELLE ISTANZE E DELLE PETIZIONI

1. Il Regolamento determina le garanzie per una tempestiva presa in esame delle istanze e delle petizioni, prevedendo, nel caso di adozione da parte dell'Amministrazione di atti ad esse conseguenti, forme di contraddittorio con i presentatori.

2. Nel caso in cui le istanze e le petizioni siano sottoscritte da almeno trecento cittadini, l'organo competente è tenuto a fornire risposta motivata entro un termine non superiore a 60 giorni dalla presentazione.

3. Qualora le istanze e le petizioni di cui al precedente comma riguardino questioni di competenza del Consiglio, esse sono discusse in seduta da tenersi entro i 60 giorni dalla loro presentazione.

ART. 51 - INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare per l'adozione dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio è esercitata mediante la presentazione da parte di 150 cittadini di un articolato di un testo di deliberazione, accompagnato da relazione illustrativa.

2. Le modalità della raccolta e della verifica delle firme e della presentazione della proposta sono disciplinate dal Regolamento.

3. Il Regolamento prevede altresì le forme e le modalità di consultazione degli uffici comunali, al fine di fornire ai promotori un adeguato supporto tecnico ed informativo per la redazione della proposta.

ART. 52 - LIMITI ALL'INIZIATIVA POPOLARE

1. Non possono essere oggetto di iniziativa popolare:

- a) il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- b) il bilancio preventivo e i provvedimenti concernenti applicazione di tributi e fissazione di tariffe;
- c) gli atti e i provvedimenti concernenti il personale comunale o degli Enti, aziende e istituzioni dipendenti;
- d) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti;
- e) le elezioni, le nomine le revoche e le decadenze;
- f) il piano regolatore comunale;
- g) gli atti vincolati meramente esecutivi di disposizione di legge o di regolamento.

2. Non è ammessa l'iniziativa di atti o regolamenti tendenti a restringere i diritti delle minoranze etniche e religiose e la loro tutela.

ART. 53 - COPERTURA FINANZIARIA

1. La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione importi nuove o maggiori spese deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte.

2. A tale scopo, il Regolamento prevede garanzie affinché gli Uffici comunali forniscano ai promotori la più ampia collaborazione, nonché speciali agevolazioni per l'accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie.

CAPO IV - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

ART. 54 - CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Il Comune, previa deliberazione consiliare, può promuovere, in vista dell'esercizio delle proprie funzioni, forme di consultazione della popolazione dirette a conoscere gli orientamenti della comunità amministrata su specifici problemi secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee.

ART. 55 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Sindaco indice referendum consultivo quando ne sia fatta richiesta da 2/3 dei componenti del Consiglio o da 1/3 degli elettori del Comune.

2. Il referendum può essere richiesto in ordine a qualsiasi argomento su cui il Consiglio ha competenza deliberativa, salvo che sulle materie di cui al precedente art. 53.

3. Esso consiste nella sottoposizione all'elettore di un quesito, formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra due o più opzioni, sino ad un massimo di quattro, relative allo stesso oggetto.

4. Qualora la proposta referendaria comporti nuove o maggiori spese, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 54.

5. Il referendum di cui al presente articolo non si tiene nel caso in cui, prima della sua indizione, il Consiglio deliberi conformemente alla richiesta referendaria.

6. Le modalità per la raccolta e la verifica delle firme e per l'indizione e lo svolgimento del referendum sono stabilite dal Regolamento.

ART. 56 - AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum comunale è svolto secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento, nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto.

2. Il Consiglio discute l'esito della consultazione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. Trascorso tale termine, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno e discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro.

3. Entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza di cui al precedente comma, il Consiglio delibera sulla materia oggetto della consultazione referendaria.

TITOLO VII – FINANZA-CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICA **CAPO I – FINANZA E CONTABILITÀ**

ART. 57 – AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di podestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

4. La Giunta approva il piano esecutivo di gestione attraverso il quale predetermina gli obiettivi, i servizi e le prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

5. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

6. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

ART. 58 – DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale, con l'obbligo di conservare titoli, atti e scritture relative al patrimonio.

ART. 59 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, e' rieleggibile per una sola volta ed e' revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni previste dal regolamento di contabilità.

CAPO II – CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 60 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua i metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti, rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2. Il regolamento di contabilità definisce, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, le modalità di applicazione del controllo di gestione.

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 – NORME REGOLAMENTARI

1. Nei limiti e nelle materie di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Consiglio Comunale adotta i regolamenti al fine di adeguarli al nuovo ordinamento comunale

2. Fino all'entrata in vigore dei singoli regolamenti valgono le norme attualmente in vigore in quanto compatibili con il presente statuto.